



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATERINA MAROTTA

- Presidente -

Dott. ILEANA FEDELE

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO GARRI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA LAVINIA BUCONI

- Consigliere -

Dott. DARIO CAVALLARI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19769-2021 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato

██████████

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;

- *resistente con mandato* -

avverso la sentenza n. 2639/2020 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 2828/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 06/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ dipendente del Ministero della Salute con
inquadramento nel livello F1 e responsabile del sindacato ██████████

PUBBLICO
IMPIEGO

SANZIONE
DISCIPLINARE

R.G.N. 19769/2021

Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2025

CC

2025

2928



giudizio esponendo che, a causa del suo impegno sindacale, era stato destinatario di vari comportamenti illeciti datoriali (tra cui una querela ingiustificata, configurante, nella prospettiva attorea, il reato di calunnia ai suoi danni: l'Amm.ne aveva denunciato il [REDACTED] ed altro dipendente per l'utilizzo anomalo del *badge*, denuncia conclusasi con l'assoluzione del [REDACTED] che gli avevano causato quattro anni di patimento per il gravoso processo penale cui era stato sottoposto, con lesione gravissima della sua reputazione, professionale e personale. Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro a pagargli € 75.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità a carico del denunciante ai sensi dell'art. 2043 c.c., a meno che non integri il reato di calunnia perché, al di fuori di tale ipotesi, l'esercizio dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra la condotta e il danno asseritamente subito, anche nel caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato. Rilevava, altresì, che il [REDACTED] non aveva sporto alcuna denuncia per il reato di calunnia e che il quadro probatorio emerso nel processo penale era nelle more mutato rispetto alle risultanze dell'indagine amministrativa. Aggiungeva che il danno era stato, comunque, genericamente allegato e sprovvisto di supporto probatorio.

3. La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale. Al riguardo, rilevava che l'appellante si era limitato a ripetere le difese prospettate nel ricorso introduttivo che, a suo dire, avrebbero consentito di configurare il reato di calunnia, ma non aveva impugnato la *ratio decidendi* del Tribunale secondo cui "sono irrilevanti nel presente giudizio le deduzioni attoree



volte a dimostrare il perfezionamento, nella fattispecie controversa, del requisito soggettivo e del requisito oggettivo ex art. 368 c.p. " ... in quanto in alcun modo accertati dall'Autorità Giudiziaria penale, unica competente in materia ... ".

Il giudice di primo grado aveva, infatti, respinto la domanda risarcitoria sulla base di due distinte ed autonome *rationes decidendi*; in primo luogo, il Tribunale aveva ritenuto la irrilevanza delle deduzioni attoree volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti del reato di calunnia in quanto in alcun modo accertati dall'Autorità Giudiziaria penale, unica competente in materia, in secondo luogo aveva affermato l'intrinseca liceità della condotta datoriale.

Conseguentemente, l'omessa devoluzione della prima *ratio* aveva comportato ad avviso della Corte distrettuale la formazione del giudicato interno, precludendo ogni pronuncia in merito alla sussistenza del reato di calunnia, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria ad esso connessa.

La Corte territoriale aggiungeva che la denuncia dell'amministrazione datrice di lavoro non era stata archiviata, ma, al contrario, aveva determinato il rinvio a giudizio del [REDACTED] imputato di specifici reati, il che escludeva una responsabilità dell'amministrazione foriera di danno risarcibile. In particolare, l'esercizio dell'azione penale consentiva di dedurre che nella denuncia fossero ravvisabili fatti costituenti reato con esclusione, quindi, di qualsiasi intrinseca infondatezza della stessa, escludendo in radice una responsabilità dell'amministrazione; inoltre, l'esercizio dell'azione penale aveva interrotto il nesso eziologico tra la condotta della amministrazione denunciante e il danno eventualmente risarcibile. Su tale punto la Corte territoriale osservava come il



gravame non avesse censurato tale statuizione, con conseguente irretrattabilità della questione relativa alla insussistenza del nesso causale.

Riteneva che le pretese del [REDACTED] non trovassero sostegno neppure nella sentenza della Suprema Corte n. 37756/2014, invocata dall'appellante al fine di escludere la configurabilità dell'obbligo del datore di lavoro *ex art. 361 c.p.* di denunciare le vicende oggetto di causa, evidenziando che l'obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di un *mero fumus* di reato, come nel caso di specie.

Sul punto la Corte osservava che il Tribunale aveva rilevato che nei fatti denunciati dall'amministrazione erano apprezzabili gli estremi di reato, tant'è che il [REDACTED] e il coimputato [REDACTED] erano stati rinviati a giudizio ed aveva negato che l'esito dei processi penali avesse sconfessato questa premessa, sull'assunto che detti processi si erano conclusi con pronunce, per un verso, in rito e, per altro, in merito sull'assunto che il quadro probatorio emerso nel loro ambito era mutato rispetto alle risultanze dell'indagine amministrativa per la sopravvenuta ritrattazione da parte di un teste.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il [REDACTED] con due motivi.

Il Ministero salute ha depositato mero atto di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che vi era stata una omessa devoluzione al grado di appello



della prima *ratio* di cui alla sentenza del Tribunale che aveva ritenuto la irrilevanza delle deduzioni attoree volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti del reato di calunnia in quanto in alcun modo accertati dall'Autorità Giudiziaria penale, unica competente in materia. Conseguentemente, l'omessa devoluzione della prima *ratio* aveva comportato ad avviso della Corte distrettuale la formazione del giudicato interno (rilevabile d'ufficio, v. Cass. n. 2322/2017), precludendo ogni pronuncia in merito alla sussistenza del reato di calunnia, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria ad esso connessa.

In particolare, il motivo contesta la statuizione relativa al giudicato interno sulla questione afferente alla contestata sussistenza del reato di calunnia rilevando di aver puntualmente contestato e devoluto alla cognizione del giudice di appello deducendo a pag. 12 del gravame che non sussiste "... alcuna riserva di competenza del giudice penale teorizzata erroneamente nella sentenza impugnata...".

Inoltre, evoca la locuzione giurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità di giudicato interno" eccependo di aver comunque contestato la sequenza logica di fatto, norma ed effetto giuridico con conseguente riapertura della cognizione sull'intera statuizione.

1.1 Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.

1.2 Esso innanzitutto si palesa non dotato della necessaria specificità *ex art.* 366, comma 1, n. 4) e 6) c.p.c., in relazione tanto al requisito di indicazione e trascrizione degli atti (sentenza di primo grado, atto di appello) nel rispetto del predetto principio di specificità, quanto al requisito di rilevanza-decisività di tali atti tale che, se debitamente considerati, si verrebbe a determinare con certezza la inversione dell'esito della controversia.



1.3 Inoltre il motivo risulta carente il requisito di decisività nella misura in cui la sentenza impugnata è sorretta da una ulteriore ed autonoma *ratio decidendi*.

Numero registro generale 19769/2021

Numero sezionale 2928/2025

Numero di raccolta generale 26977/2025

Data pubblicazione 07/10/2025

Difatti, quella della Corte territoriale contestata nella censura in esame è una delle *rationes decidendi* essendo stato comunque evidenziato (v. il secondo motivo di ricorso) che il diritto dell'appellante non trovava la sua fonte neppure nel fatto, pure prospettato, che anche una denuncia-querela infondata, quale sarebbe quella dedotta in giudizio, avrebbe potuto provocare danni, patrimoniali e non, al lavoratore per effetto del processo penale ingiustamente subito e della lesione a beni, a copertura costituzionale, quali la dignità, l'onore e il prestigio della persona. Come affermato dalla Corte territoriale, la denuncia dell'amministrazione datrice di lavoro non era stata archiviata, ma, al contrario, ha determinato comunque il rinvio a giudizio del [REDACTED]

Tale ragionamento ulteriore, per le ragioni che si evidenzieranno con riguardo al secondo motivo di ricorso, resta fermo e determina l'inammissibilità della censura (v. tra le tante Cass. n. 5102 del 26/02/2024 secondi cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa).



2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 361 e 368 c.p., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Numero registro generale 19769/2021
Numero sezionale 2928/2025
Numero di raccolta generale 26977/2025
Data pubblicazione 07/10/2025

Si contesta alla Corte di Appello di non aver ritenuto che anche il rischio di indagine potesse integrare il reato di calunnia che è reato di pericolo e per aver affermato che sussistessero gli elementi fattuali per configurare l'obbligo di segnalazione ex art. 361 c.p.

2.1 Il motivo è infondato.

Va al riguardo premesso che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. 30/11/2018, n. 30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271).

Di recente è stato riaffermato il predetto principio secondo cui "La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)" (Cass. n. 13093 del 13/05/2024).



Sempre questa Corte ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 14761 del 19/12/2017).

Orbene, nello specifico, la Corte territoriale ha confermato l'accertamento di merito compiuto dal Tribunale, secondo cui nei fatti denunciati dall'amministrazione erano apprezzabili gli estremi di reato negando che l'esito assolutorio dei processi penali potesse sconfessare questa premessa anche in considerazione che gli stessi si erano conclusi con pronunce in *limine litis* (in un caso in rito per non doversi procedere per difetto di querela e nell'altro caso perché il fatto non sussiste secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione sezioni unite 2006 che non ravvisa un atto pubblico nelle attestazioni da parte del pubblico dipendente e della sua presenza in ufficio) e sull'assunto che il quadro probatorio emerso nel loro ambito era mutato rispetto alle risultanze dell'indagine amministrativa per ritrattazione da parte di un teste.



Tale accertamento di merito ha, quindi, escluso la manifesta infondatezza della denuncia con conseguente irrilevanza penale della stessa ai fini dell'integrazione del reato di calunnia.

Numero registro generale 19769/2021
Numero sezionale 2928/2025
Numero di raccolta generale 26977/2025
Data pubblicazione 07/10/2025

In definitiva, la Corte territoriale con accertamento in fatto, insindacabile in tale sede di legittimità, ha escluso gli estremi di un comportamento calunnioso dell'amministrazione, seppure il giudizio penale si sia concluso con la finale formula assolutoria. Si consideri, del resto, che, come è stato da questa Corte di recente affermato (v. Cass. n. 13093 del 13/05/2024), la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Infine, è da rilevarsi che le ulteriori argomentazioni articolate nel motivo sono tutte finalizzate ad un riesame del merito come accertato nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione nei termini dell'amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione
Civile, il 6 giugno 2025.

Il Presidente
Caterina Marotta

